

ELENCHI PREVENZIONE INCENDI: NUOVE PROCEDURE PER L'ISCRIZIONE

Le modifiche più salienti del decreto ministeriale che emana nuove procedure e requisiti per iscriversi negli elenchi dei professionisti abilitati alle prestazioni in campo della prevenzione incendi tenuti dal Ministero dell'Interno.

Il decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2011¹, entrato in vigore il 27 agosto scorso ridetermina, anche a seguito dell'abrogazione del decreto del Ministro dell'Interno 25 marzo 1985, i requisiti che i professionisti devono possedere per essere iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'Interno.

In sintesi, le principali novità:

- i professionisti iscritti negli elenchi sono autorizzati a rilasciare le certificazioni e le dichiarazioni di cui al comma 4 dell'art. 16 del D. Lgs. n. 139 dell'8/3/2006, a redigere progetti elaborati con l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al D.M. 9 maggio 2007, a redigere il documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA - D.M. 9 maggio 2007);
- per l'iscrizione negli elenchi, i professionisti devono essere in possesso, alla data della presentazione della domanda, dell'iscrizione all'albo professionale (abrogato l'obbligo dei due anni) e dell'attestazione di frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione di prevenzione incendi, così come previsto dall'art. 4 del presente decreto (abrogato il requisito relativo all'anzianità di almeno 10 anni di iscrizione all'albo professionale);
- i corsi base contengono almeno le materie indicate nell'art. 4 del decreto in argomento e prevedono un numero complessivo di ore di insegnamento non inferiore a centoventi;
- a conclusione di ogni corso base, è previsto un esame teso ad accertare l'idoneità dei partecipanti. Qualora non superi l'esame, al candidato è consentito ripeterlo; in caso di ulteriore esito negativo, il candidato dovrà frequentare un nuovo corso;
- per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi, i professionisti devono ef-

fettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore nell'arco di cinque anni dalla data di iscrizione nell'elenco o dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per coloro già iscritti a tale data. In caso di inadempienza, il professionista è sospeso dagli elenchi sino ad avvenuto adempimento. I programmi dei corsi e dei seminari di aggiornamento tengono conto della innovazione tecnologica e degli aggiornamenti normativi e sono stabiliti con provvedimento del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, sentiti i Consigli nazionali delle professioni elencate nell'art. 3 del D.M. 5/8/2011;

- restano valide le iscrizioni dei professionisti già iscritti negli elenchi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono fatti salvi i corsi autorizzati e i relativi effetti giuridici prodotti fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il programma informatico di gestione dei professionisti continua ad essere abilitato in tutte le sue funzioni. Non appena sarà definito il programma dei corsi di aggiornamento previsti dall'art. 7, il programma verrà adeguato e verranno date istruzioni da parte del Ministero.

Chiarimenti del Ministero sui corsi di aggiornamento

A seguito della pubblicazione del D.M. 5 agosto 2011 (GU n. 198 del 26/08/2011) sono pervenute al Ministero richieste di chiarimento.

Per quanto attiene i corsi base di specializzazione, il citato decreto, all'art. 4, comma 2, ha integrato l'originale programma dell'abrogato D.M. 25/03/1985 con le materie di seguito indicate:

- g) procedure di prevenzione incendi;
- h) sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro;
- i) valutazione del rischio e misure di sicurezza equivalenti;
- l) approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio;
- m) sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA);
- n) attività a rischio di incidente rilevante. prevedendo, nel contempo, un numero complessivo di ore d'insegnamento non inferiore a 120.

Ne discende che tutti i corsi per i quali è stata acquisita dalla competente Direzione Regionale VV.F. la richiesta di autorizzazione, a partire dal giorno di entrata in vigore del citato decreto, do-

vranno uniformarsi al disposto citato. Inoltre, in attesa che l'apposito gruppo di lavoro, in corso di istituzione, provveda alla definizione dei programmi di insegnamento, i soggetti formatori di cui all'art. 4, comma 3, di concerto con le Direzioni Regionali VV.F., provvederanno alla stesura degli stessi sulla base delle esperienze maturate, con l'avvertenza di destinare alle nuove materie un numero di ore d'insegnamento non inferiore a 30.

Si chiarisce, altresì, che i professionisti che hanno frequentato o che frequentano corsi di specializzazione autorizzati in data antecedente al 27/08/2011, oppure che hanno aderito a corsi la cui richiesta è stata acquisita dalla Direzione Regionale VV.F. prima del 27/08/2011, potranno presentare istanza di iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno una volta sostenuto, con esito positivo, l'esame di fine corso. In definitiva, anche per i casi sopra evidenziati non è più necessario possedere il requisito dei due anni di iscrizione al proprio Albo professionale (art. 3, comma 2), come in origine previsto dall'abrogato D.M. 25/03/1985.

Analoghe considerazioni sono valide per i professionisti con anzianità di iscrizione al proprio Albo di almeno dieci anni. Nella fattispecie, se la richiesta di iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno è stata presentata in data antecedente al 27/08/2011, l'Ordine o Collegio professionale è tenuto ad iscrivere il professionista in detti elenchi. Diversamente, il professionista dovrà frequentare il corso base di specializzazione come previsto all'art. 3, comma 2, lettera b) del D.M. in argomento.

Per quanto attiene i corsi ed i seminari di aggiornamento, di cui all'art. 7, comma 3, il Dipartimento VV.F. e Protezione civile del Ministero, sentiti i Consigli Nazionali delle professioni, ne definirà i programmi con apposito provvedimento. Pertanto, in attesa di tale atto, i corsi ed i seminari di aggiornamento che avranno inizio in data successiva al 26/08/2011 saranno ritenuti utili ai fini del mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno solo se in linea con i contenuti del citato provvedimento.

¹ *Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 1139. (G.U. 26 agosto 2011, n. 198)*